ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6046 del 14/12/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MOLLIFICIO GUIDI s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione molle ubicato in Via Cà Bianca n.131/1, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6208 del 11/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana [1]

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla MOLLIFICIO GUIDI s.r.l. per impianto destinato ad attività di produzione molle ubicato in Via Cà Bianca n.131/1, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA[2]) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla MOLLIFICIO GUIDI s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di produzione molle sito a Castel San Pietro Terme, in via Cà Bianca n.131/1, c.a.p. 40024, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale n. 797 del 21/3/2014, con scadenza di validità in data 28/4/2029, e rilasciato dal SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme con provvedimento prot. n. 8530 del 28/04/2014, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
    a) Proseguimento senza modifiche di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme;
    b) Modifica sostanziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

[1] Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

[2] Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme.

2) Revoca la citata AUA adottata dalla Provincia di Bologna n. 797 del 21/3/2014 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.

3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente[3];

5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria[4];

6) Obbliga la MOLLIFICIO GUIDI s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza[5];

7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

[3] In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013
[4] Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265
[5] In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Motivazione

- La MOLLIFICIO GUIDI s.r.l., C.F. 00284970373, P.IVA 00497561209, con sede legale a Castel San Pietro Terme, in via Cà Bianca n.131/1, c.a.p. 40024, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Mario Colonnese, in qualità di procuratore speciale di MOLLIFICIO GUIDI s.r.l. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme in data 11/8/2020 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme, con propria nota del 17/8/2020, acquisita agli atti di Arpae al prot. 118456 del 17/08/2020 e confluito nella **Pratica Sinadoc 22558/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 142273 del 5/10/2020, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 142484 del 5/10/2020, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Castel San Pietro Terme con propria nota prot. 28333 del 30/11/2020 agli atti di Arpae al prot. 173487 del 30/11/2020, ha trasmesso il proprio parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al parere Hera S.p.a. prot. 81797/2020 e al nulla osta acustico comunale.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce l'AUA adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale n. 797 del 21/3/2014.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE[6] ammontano a € 296 come di seguito specificato:

[6] In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura (proseguimento senza modifiche) pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B – emissioni in atmosfera (modifica sostanziale) cod.tariffa 12.3.4.1 pari a € 296;

All.C – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 9/12/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali [7]

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

[7] Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della MOLLIFICIO GUIDI s.r.l. ubicato in Via Cà Bianca n.131/1, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento" formato dall'unione di acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e acque meteoriche di dilavamento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 81797/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 28333 del 30/11/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 11/08/2020 agli atti di ARPAE prot. 118456 del 17/08/2020.

Pratica Sinadoc 22558/2020

Documento redatto in data 9/12/2020

Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio

Servizio Edilizia Urbanistica e Territorio

UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

Richiesta presentata il 11/08/2020 al n. 18059 di protocollo — Pratica n. 16/AUA/2020

Fascicolo: 6.9- 49/2020
BE/an

Trasmesso a mezzo PEC

SPETT.LE **ARPAE - AACM**
aoobo@cert.arpa.emr.it
SINADOC 25389/2020 – 22558/2020

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 11/08/2020 al numero 18059 di protocollo, dalla Società MOLLIFICIO GUIDI S.R.L. per l'impianto sito in **Via CA' BIANCA n. 131/1 - Pratica SUAP n. 16/AUA/2020 - MODIFICA SOSTANZIALE**
PARERE DI COMPETENZA

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 11/08/2020 al numero 18059 di protocollo, dal Signor PISANI RICCARDO legale rappresentante della DITTA MOLLIFICIO GUIDI SRL con sede legale in Comune di Castel San Pietro Terme - VIA CA' BIANCA n.: 131/1 C.F.: 00284970373, per **MODIFICA SOSTANZIALE** dell' AUA rilasciata con Determinazione dirigenziale n.. 797/2014 PG. n. 46276 del 21/03/2014, IP 1745/2014 rilasciata dal Responsabile P.O. dell'U.O. Procedimento Autorizzativi del servizio tutela ambientale della Provincia di Bologna e conclusione procedimento del Comune di Castel S. Pietro Terme prot. n. 8530 del 28/04/2014 (PRATICA AS/13/2151) relativamente alle **MATRICI EMISSIONI IN ATMOSFERA ED IMPATTO ACUSTICO,** provenienti dallo stabilimento ove si svolge attività di trattamenti meccanici superficiali dei matalli, posto in Comune di Castel San Pietro Terme - VIA CA' BIANCA n.: 131/1, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme al Fg. 31, mapp. 443 sub. 2 e 4.

Visto la valutazione favorevole con prescrizioni, di ARPAE – Distretto territoriale di Imola – Sinadoc 25389 – 22558/2020 acquisito al protocollo del Comune in data 08/10/2020 prot. n. 23084, relativamente alla matrice impatto acustico provenienti dallo stabilimento in oggetto;

Visto il NULLA OSTA di HERA SPA pg. 81797/20 pervenuto con prot. n. 22655/2020 del 02/10/2020, allo scarico in pubblica fognatura, con prescrizioni;

Si esprime, per quanto di competenza parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale di cui all'oggetto, nel rispetto delle prescrizioni impartite nei pareri sopra citati, e che le opere vengano eseguite conformemente al progetto di cui alla presente domanda.

IL RESPONSABILE
Arch. Naldi Manuela

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 2020-11-30 14:41:39.0, PG/2020/173487

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi al Territorio - Sportello Unico Attività Produttive
PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

Modena, 01 ottobre 2020
Prot.n. 0081797/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico PG/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.69977 del 14/08/2020
Pa&S n.14/2020

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Ditta **MOLLIFICIO GUIDI SRL - zona intervento: Castel San Pietro Terme Loc. Ca' Bianca (BO) Via Ca' Bianca nc.131/1 _** attività di produzione e vendita di molle
Parere di Conformità / Nulla Osta scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: Ditta **MOLLIFICIO GUIDI SRL** nella figura del **Legale Rappresentante: Pisani Riccardo P.Iva: 00497561209**
- Indirizzo Sede Legale: **Castel San Pietro Terme Loc. Ca' Bianca (BO) Via Ca' Bianca nc.131/1**
- Indirizzo dell'insediamento: **Castel San Pietro Terme Loc. Ca' Bianca (BO) Via Ca' Bianca nc.131/1**
- Destinazione d'uso dell'insediamento: **Produzione e vendita di molle**
- Tipologia di scarico**: scarichi acque reflue domestiche e acque meteoriche**
- Ricettore dello scarico**: Fognatura Pubblica di tipo separato di Via Ca' Bianca**
- Impianto finale di trattamento**: Depuratore di Castel Guelfo di Bologna (BO), Via Molino**

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA è avviata per installazione di nuovo impianto di aspirazione a servizio di forni a tappeto e forni elettrici;

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa PG.n.34221 del 12/03/2014 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Vista la nota allegata alla domanda in cui si dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Visto Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008

Si esprime **NULLA OSTA** allo scarico in pubblica fognatura escluso ogni altro recapito, così come previsto dal regolamento del SII, con le seguenti prescrizioni:

- Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla pulizia degli impianti di trattamento in funzione del dimensionamento degli stessi. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto MOLLIFICIO GUIDI Srl

comune di Castel San Pietro Terme - via Cà Bianca n° 131/1

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione molle svolta dalla società MOLLIFICIO GUIDI Srl nello stabilimento in comune di Castel San Pietro Terme, via Cà Bianca n° 131/1, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società MOLLIFICIO GUIDI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: MOLATURA

- Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli da trattare pari a 3000 kg;
- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm^3

- I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO

Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Altro	
Data	**Funzionamento impianti**	**Giorni di funzionamento/mese**
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	

Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per il punto di emissione E1.

EMISSIONI da E2 a E8
PROVENIENZA: CALDAIE CIVILI PER RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: FORNI PER TRATTAMENTO TERMICO DI RINVENIMENTO MOLLE

Portata massima	6500	Nm3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	4	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare …….	10	mg/Nm3
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) …	50	mg/Nm3

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siamo disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei

condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza

della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione ± Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E9 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E9 e comunque non oltre il 31/10/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo

la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società MOLLIFICIO GUIDI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E9.

   La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta MOLLIFICIO GUIDI Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 11/08/2020 agli atti di ARPAE prot. 118456 del 17/08/2020.

- -

Pratica Sinadoc 22558/2020

Documento redatto in data 9/12/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della MOLLIFICIO GUIDI s.r.l. ubicato in Via Cà Bianca n.131/1, Comune di Castel San Pietro Terme (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Castel San Pietro Terme prot. 28333 del 30/11/2020 per la matrice impatto acustico;

2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Imola, prot. 142484 del 5/10/2020;

3. valutata la Valutazione di impatto acustico presentata ai sensi della legge 447/95 dalla ditta per mezzo del tecnico competente in acustica Mario Colonnese, e redatta in data 10/8/2020 .

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme in data 11/08/2020 agli atti di ARPAE prot. 118456 del 17/08/2020.

Pratica Sinadoc 22558/2020

Documento redatto in data 9/12/2020

Sinadoc 25389/2020 - 22558/2020

Spett. Comune di Castel San Pietro Terme
U.O. SUAP e Servizi Amministrativi
comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. Pier Luigi Bernardi

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta MOLLIFICIO GUIDI SRL, via Ca' Bianca n.131/1 – Castel San Pietro Terme (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (*pratica SUAP n.16/AUA/2020*)**.**

In merito all'attività di produzione molle e vendita di molle d'acciaio e affini, **Ditta MOLLIFICIO GUIDI SRL**, nel comune di Castel San Pietro Terme, in Ca' Bianca n.131/1, con riferimento alla domanda di AUA inviata da codesto Ufficio con nota agli atti di ARPAE al PG/2020/118456 del 17/08/2020, si è presa visione della Valutazione di impatto acustico presentata dalla ditta, a firma di tecnico competente in acustica ai sensi della legge 447/95.

La ditta Mollificio Guidi srl svolge attualmente attività di produzione molle a compressione, a trazione, a torsione, coniche, anelli e vendita di molle d'acciaio e articoli affini, ed è in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 D.Lgs.152/06 smi e impatto acustico con atto rilasciato dalla Provincia di Bologna Determinazione dirigenziale n.797/2014 P.G. n. 46276 del 21/03/2014, IP 1745/2014. L'istanza di AUA è stata presentata in quanto la ditta intende installare un nuovo punto di emissione E9 in corrispondenza dell'impianto di aspirazione dei forni per il trattamento termico delle molle.

La relazione tecnica presentata ha l'obiettivo di valutare l'impatto acustico indotto dalle lavorazioni della ditta Mollificio Guidi srl e dalle relative sorgenti sonore, compresa la sorgente oggetto della modifica AUA. Lo stabilimento si trova nella zona artigianale di Castel San Pietro Terme denominata Ca' Bianca, non lontano dal casello autostradale; confina con altri fabbricati ad uso produttivo. L'attività del mollificio si svolge esclusivamente nel periodo diurno.

In corrispondenza delle sorgenti sonore esterne all'impianto sono state effettuate delle misure fonometriche finalizzate alla caratterizzazione dei livelli sonori. In particolare le sorgenti sonore sono costituite dal gruppo climatizzatore lato nord (SR2) e dalla sorgente SR1 corrispondente al nuovo punto di emissione E9 oggetto di modifica.

Esaminando le condizioni al contorno dell'attività, il tecnico incaricato ha individuato la presenza di attività industriali e arterie stradali; il primo edificio di natura residenziale R1 si individua a circa 290 metri in direzione nord-est, sulla via S. Carlo (comune di Castel Guelfo), ma comunque a valle di attività artigianali, area commerciale e tratti stradali.

Ai sensi della Classificazione acustica del territorio comunale di Castel San Pietro Terme (Delibera C.C. n.72 del 01/08/2013 e Delibera C.C. n.171 del 23/12/2015), l'attività ed i potenziali recettori industriali ricadono in classe acustica V "*area prevalentemente industriale*", mentre l'unico recettore residenziale ricade in classe IV "*aree di intensa attività umana*" della zonizzazione acustica del comune di Castel Guelfo.

Per la valutazione dell'impatto acustico sono state attivate tutte le sorgenti sonore contemporaneamente ai fini di eseguire le campagne di misura nella situazione peggiore. I dati sono stati rilevati da diversi fonometri Larson & Davis, adeguatamente calibrati e tarati.

Poichè l'area è caratterizzata da altre sorgenti sonore quali le altre attività industriali e il traffico di strade e autostrade, i punti di misura sono stati individuati in corrispondenza dei confini aziendali e del recettore di tipologia residenziale R1.

Dall'analisi di risultati delle elaborazioni delle misure e dei calcoli effettuati, il tecnico competente desume che:

- le emissioni sonore prodotte dal sito produttivo risultano conformi ai limiti di emissione diurni per la classificazione acustica applicabile all'area in esame;

- i livelli sonori di immissione al recettore residenziale R1, indotti dal funzionamento delle sorgenti del Mollificio Guidi, non determinano un contributo acustico apprezzabile e determinano livelli sonori inferiori ai limiti di immissione validi per la classificazione acustica vigente.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;

2. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.